



Settore Organizzazione e Personale  
Ufficio Organizzazione

Comune di Monza Protocollo Generale
05/03/2010
0023282
01.06.15

## PROTOCOLLO D'INTESA

**Oggetto: accordo in merito al riconoscimento dell'Indennità professionale al personale docente del centro di formazione professionale Scuola Borsa-CFL.**

**Monza, 4 marzo 2010**

Premesso che

- l'art. 37 del CCNL del comparto personale delle Regioni e Autonomie Locali del 06.07.95 prevede una specifica indennità al comma 1, lettera e) da erogare al personale docente dei centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 DPR n. 268 del 1987<sup>1</sup> quantificata in L. 900.000 annue lorde;
- il comma 3 dell'art. 37 del CCNL del 06.07.95 precisa che tale indennità compete solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento;
- l'art. 34 del CCNL del 14.09.2000 riconferma il riconoscimento di una indennità professionale al personale docente dei centri di formazione professionale che svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative e specifica altresì che l'importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto massimo di L. 900.000 annue lorde;

Dato atto che

- all'interno del Settore Educazione è istituito un Centro di Formazione Professionale denominato Scuola Borsa-CFL, al cui interno è ricompreso il CFL (ovvero Corso Formazione Lavoro per allievi disabili);
- che quest'ultimo ambito ha sempre avuto una vocazione fortemente educativa oltre che formativa con una massiccia presenza di Educatori Professionali con ruolo e mansioni di docenti/formatori;

Dato atto che

dall'entrata in vigore della normativa Moratti (Legge 53/2003) e seguenti normative, il sistema della formazione professionale presso la Scuola Borsa-CFL è stato ampiamente rivisto e da allora gli Educatori Professionali svolgono con continuità e in maniera strutturata funzioni di docente ed educatore nel corso triennale per operatore della ristorazione, indirizzo aiuto cuoco per allievi disabili nell'area delle competenze di base (area dei linguaggi, area scientifica, area storica-economica e della flessibilità), mentre i Docenti Tecnico-Pratici svolgono funzioni di docente nell'area tecnica professionale;

Preso atto che

negli anni 2002-2003 la Regione Lombardia ha istituito e implementato il sistema di accreditamento per i Centri di Formazione professionale e le relative disposizioni relative alle funzioni del personale docente ed educativo;

<sup>1</sup> "...Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata".

Rilevato che

a seguito della Legge 53 del 28.03.2003 (Legge Moratti) e della successiva normativa regionale di riferimento, Legge R.L. n. 19/2007, l'ambito formativo del CFP Scuola Borsa-CFL per disabili si è quindi gradualmente trasformato da corso polivalente per disabili in un corso triennale di qualifica nel Settore della ristorazione per ragazzi con disabilità, come si evince dal Piano Formativo del triennale di qualifica agli atti della scuola ;

Dato atto che

il ruolo attuale degli Educatori Professionali presso la Scuola Borsa-CFL nel corso triennale di qualifica di operatore della ristorazione è quello di docente/tutor, ai sensi della normativa sull'accREDITAMENTO vigente;

Verificato che

i docenti tecnico-pratici (attualmente n. 2) della Scuola Borsa-CFL, che svolgono esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento, già percepiscono l'indennità professionale, di cui all'art. 37 del CCNL del 06.07.95;

Valutato che,

per le motivazioni sopra dettagliate, sussistano le condizioni per riconoscere tale l'indennità professionale anche agli educatori professionali, che svolgono esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento presso la Scuola Borsa-CFL (attualmente n. 4);

Vista

la necessità, ai sensi dell'art. 34 CCNL 14.09.2000, di definire il monte ore annuo che il personale docente deve effettuare come attività didattica, in aula o in laboratorio, ai fini del riconoscimento dell'indennità professionale;

Dato atto che

trattandosi di indennità professionale (come specificato dall'art 34 del CCNL 14.09.2000), cioè legata a specifiche abilità o a particolari conoscenze tecniche o capacità professionali dei dipendenti, la stessa deve essere riconosciuta tra le voci retributive come indennità fissa e continuativa;

Dato atto inoltre che

tale indennità professionale non rientra nelle voci di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale, ma che viene finanziata con risorse specifiche di bilancio;

Vista

la preintesa avente pari oggetto del presente accordo, sottoscritta dalle parti Pubblica e Sindacale in data 23.12.2009;

Considerato

che, come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del CCNL 01.04.1999, la preintesa è stata inviata al Collegio dei Revisori in data 30.12.2009, unitamente ad una relazione tecnico finanziaria al fine del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio, e che nulla è stato rilevato da parte del Collegio nei 15 giorni successivi previsti dal CCNL art. 5, comma 3 che dispone che "Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

Vista infine

la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 19.02.2010 che autorizza la Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo e all'attuazione dello stesso;

Tutto ciò premesso, le Delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale

## CONCORDANO

1) di riconoscere l'indennità professionale di cui all'art. 34 del CCNL del 14.09.2000, per un importo pari a € 464.81 (Lit. 900.000), al personale docente, il cui ruolo preveda lo svolgimento di attività didattica, in aula o in laboratorio, per un numero di ore pari o superiore al 43% del proprio "Monte ore complessivo annuo teorico";

- il "Monte ore complessivo annuo teorico" è calcolato nel seguente modo:

*Ore contrattuali settimanali X 52 settimane*

*e pertanto in caso di orario di servizio pari a 36 ore settimanali, è pari a 1872 ore.*

- è stata fissata una percentuale pari o superiore al 43%, al fine di garantire che tale indennità venga riconosciuta al personale docente il cui ruolo preveda lo svolgimento di attività didattica in aula per un monte ore annuo di almeno 800 ore ( $1872 \times 43\% = 805 \text{ ore}$ ), confermando pertanto il monte ore di attività di insegnamento indicato nell'art. 48 DPR n. 268 del 1987, seppure lo stesso non sia più vincolante nel vigente CCNL;

2) di specificare che il criterio della percentuale del 43% del monte ore teorico annuo di ore di servizio viene applicato anche al personale interessato con contratto di lavoro part-time; in tal caso l'indennità professionale viene riconosciuta proporzionalmente all'orario di servizio prestato;

3) che, ai fini del riconoscimento di tale indennità è necessaria, a partire dall'anno scolastico 2008/2009 una apposita certificazione rilasciata dal Dirigente del Settore Educazione, che attesti che il ruolo del personale docente della Scuola Borsa-CFL prevede lo svolgimento di attività didattica, in aula o in laboratorio, per un numero di ore pari o superiore al 43% del proprio "Monte ore complessivo annuo teorico";

4) di riconoscere l'indennità professionale di cui all'art. 34 del CCNL 14.09.2000 retroattivamente a partire dall'anno scolastico 2003/2004 (dall'entrata in vigore della Legge Moratti), agli Educatori Professionali, che hanno ricoperto il ruolo di personale docente del centro di formazione professionale Scuola Borsa-CFL, dando atto che la certificazione del rispetto del monte ore sopra indicato è già agli atti presso l'Ufficio Organizzazione; la quantificazione di spesa per il pagamento del pregresso è riportata nel seguente schema:

Anno	Qualifica	Numero personale	Indennità da riconoscere
2003/2004	educatore	4	1.859,28
2004/2005	educatore	5	2.324,10
2005/2006	educatore	4	1.859,28
2006/2007	educatore	4	1.859,28
2007/2008	educatore	4	1.859,28
Totale pregresso			9.761,22

LA DELEGAZIONE SINDACALE

RSU [Signature]

CGIL FP [Signature]

CISL FPS [Signature]

UIL FPL \_\_\_\_\_

CSA \_\_\_\_\_

DICAPP/SULPM \_\_\_\_\_

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Arch. Mauro Ronzoni, Presidente

[Signature]

D.ssa Laura Brambilla

[Signature]

Dr. Luca Pontiggia

\_\_\_\_\_